

# Il blocco di somme impedisce le rate nella Riscossione

## La riforma

L'intreccio dei controlli tra pagamento dei crediti e i debiti verso la Pa

Le cause ostative alle agevolazioni per i contribuenti nel Dlgs 110  
**Luigi Lovecchio**

Non è possibile dilazionare debiti che sono stati oggetto di segnalazione da parte di agenzia delle Entrate-Riscossione, in occasione del pagamento di corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo da parte delle pubbliche amministrazioni, ex articolo 48 bis, Dpr 602/1973.

La riforma approvata con il Dlgs 110/2024 non ha modificato le regole di accesso alla rateazione con l'agente della riscossione, né sotto il profilo delle cause ostative né dall'altro lato del contenuto delle istanze del contribuente (si veda l'altro pezzo in pagina).

Sotto il primo profilo, si ricorda che, in base al comma 1 quater.1 dell'articolo 19, Dpr 602/1973, è fatto divieto di rateizzare le somme «oggetto di verifica effettuata ai sensi dell'articolo 48 bis, Dpr 602/1973, in qualunque momento antecedente la data di accoglimento» della domanda del contribuente.

Si ricorda, in proposito, che, in base all'articolo 48 bis, qualunque pubblica amministrazione che debba pagare somme maggiori di 5mila euro, a qualsivoglia titolo, ha l'obbligo di eseguire una segnalazione preventiva al sistema informativo dell'agenzia Entrate-Riscossione, al fi-

ne di verificare se il beneficiario del pagamento ha morosità verso l'agente della riscossione per un importo almeno pari alla suddetta cifra. In caso di riscontro positivo, l'ente deve sospendere il pagamento delle somme dovute fino ad un importo corrispondente al debito verso l'Agenzia, al fine di consentire a quest'ultima di notificare il pignoramento presso terzi.

## Il procedimento

Più nel dettaglio, si rileva che il procedimento è innescato dalla corrispondenza di importi a titolo, ad esempio, di competenze professionali, di appalti, forniture e somministrazioni. Secondo quanto indicato nella circolare 27/2011 del ministero delle Finanze, inoltre, l'obbligo di controllo sussiste anche laddove si sia in presenza del pagamento di somme risultanti da sentenza passata in giudicato. Una volta effettuata la segnalazione, il sistema dell'Agenzia deve riscontrarla entro cinque giorni. Decorso questo termine senza alcuna risposta, il versamento può essere regolarmente eseguito. Allo scopo in esame, rilevano solo i debiti effettivamente scaduti, con esclusione, quindi, di quelli oggetto di provvedimenti di sospensione, amministrativa o giudiziale, nonchè di rateazioni regolarmente in corso. Laddove il riscontro sia positivo, l'ente pubblico, come detto, deve bloccare i pagamenti fino a concorrenza dell'ammontare comunicato dall'agenzia Entrate-Riscossione Ader, per un periodo di 60 giorni. Se entro tale scadenza l'agente della riscossione non provvede a notificare il pignoramento presso terzi, l'ente pubblico è libero di procedere all'erogazione di quanto dovuto. Va

inoltre ricordato che, in caso di inadempienza della pubblica amministrazione all'obbligo di attivazione della procedura, potrà essere avviata un'azione per danno erariale nei confronti del dirigente responsabile.

## Le cause ostative

Tornando al problema delle cause ostative alla richiesta di rateazione, si è già evidenziato che queste riguardano «le somme oggetto di verifica», ex articolo 48 bis, Dpr 602/1973. Si è dunque dell'opinione che la condizione ostativa si verifichi già al momento in cui è effettuata la segnalazione da parte dell'ente pubblico, senza che rilevino né la data del riscontro da parte dell'Agenzia né tantomeno la notifica del provvedimento di pignoramento presso terzi. D'altro canto, stante la chiarezza del testo di legge, è sufficiente che la segnalazione sia inviata prima della data di accoglimento della domanda di rateazione del contribuente, anche se la stessa fosse posteriore alla data di trasmissione della domanda medesima.

Questo significa, in concreto, che i soggetti creditori verso enti pubblici che avessero pendenze nei confronti dell'agente della riscossione devono giocare di anticipo e presentare la domanda di rateazione prima che sia avviata la procedura di pagamento delle loro competenze. Come si è sopra precisato, infatti, se la dilazione è già un corso al momento in cui è effettuata la segnalazione dell'ente pubblico, non vi sarà alcun blocco da parte dell'Agenzia.

**Per evitare penalizzazioni i creditori di enti pubblici devono giocare d'anticipo**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Dilazioni, regole e limiti

DS6901

### Regole base della dilazione

- Non è necessario includere nella domanda la totalità dei debiti verso l'agente della riscossione ma è possibile frazionare il debito per singola partita di ruolo
- Il limite di 120.000 euro di debito, al di sotto del quale non occorre allegare alcuna documentazione alla domanda, va pertanto riferito a ciascuna istanza
- Ugualmente, la condizione di decadenza delle 8 rate non pagate è rivolta a ciascun piano di rientro.

### La segnalazione degli enti

- Le Pa prima di pagare somme maggiori di 5.000 euro devono verificare dal sistema informativo di Ader se il beneficiario ha debiti scaduti almeno pari a tale cifra
- In caso di riscontro positivo, l'ente deve sospendere il pagamento fino all'importo a ruolo per consentire alla riscossione la notifica di un ordine di pignoramento presso terzi
- Dopo la segnalazione dell'ente pubblico, non è più possibile chiedere la rateazione delle somme affidate ad Ader.

DS6901

### La dilazione di 120 rate

- A partire dalle istanze presentate dall'anno prossimo, la maxi dilazione da 120 rate diventerà una possibilità regolata dalle disposizioni ordinarie
- Le clausole di accesso saranno le medesime stabilite per la generalità dei piani di rientro
- L'unica peculiarità il fatto che occorrerà sempre dimostrare lo stato di difficoltà del debitore, con l'allegazione del valore dell'Isee o dell'indice di liquidità, a prescindere dall'entità del debito.

### Il perfezionamento

- La rateazione si perfeziona con provvedimento dell'Ader, senza che sia necessario il pagamento della prima rata;
- Il versamento della prima rata è necessario solo se è in corso una procedura esecutiva, non ultimata, che si voglia revocare (p. es. il pignoramento del conto bancario);
- Negli altri casi il pagamento della prima rata equivale alle altre nel raggiungimento della clausola di decadenza per le otto rate complessivamente non versate.